



Atto Costitutivo Associazione Sportiva Dilettantistica “Shen Jing – Energia è Movimento”

L'anno 2015 il giorno 11 del mese di agosto si conviene e stipula quanto segue:

Tra i Sigg. ri:

- 1) **Berto Luigi** nato a Villafranca Padovana (PD) il 01/10/1944 e residente a Padova in via R. Amundsen, 8 C.F. BRTLGU44R01L947V;
- 2) **Berto Daniele** nato a Padova il 04/10/1975 e residente a Limena (PD) in via Fausto Rossi, 9 C.F. BRDNL75R04G224W;
- 3) **Dellomonaco Chiarajenny** nata a Padova il 25/02/1997 e residente a Rubano (PD) in via Vallarezzo, 4 C.F. DLLCRJ97B65G224G;
- 4) **Bergantin Franco** nato a Adria (RO) il 03/05/1958 e residente a Padova in via Versilia, 7 C.F. BRGFNC58E03A059T;
- 5) **Girolimetto Francesco** nato a Padova il 08/05/1964 e residente a Padova in via Monte Versa, 12 C.F. GRLFNC64E08G224C;

È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Shen Jing – Energia è movimento” con sede in Padova in via Monte Sirottolo 9/11.

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa ha per finalità l'attività sportiva dilettantistica:

Berto Luigi

Daniele Berto

Chiarajenny Dellomonaco

Girolimetto Francesco
Francesco Bergantin

Berto Luigi
Chiarajenny Dellomonaco

- Tai chi; Chi Kung; Discipline Taoiste; Yoga; Shiatsu; Pilates; Discipline olistiche in genere;

A tale scopo l'Associazione potrà porre in essere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Nella propria sede o nelle sedi secondarie anche temporanee l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa, promozionale e di utilità sociale nei settori di cui all'oggetto sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione è retta dallo Statuto composto dai suoi 14 articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Shen Jing – Energia è Movimento che rimarranno in carica per i primi tre anni nelle persone dei Sigg.ri:

Berto Luigi nato a Villafranca Padovana (PD) il 01/10/1944 e residente a Padova in via E. Amundsen, 8 C.F BRTLGU44R01L947V;

Berto Daniele nato a Padova il 04/10/1975 e residente a Limena (PD) in via Fausto Rossi,9 C.F BRTDNL75R04G224W;

Dellomonaco Chiarajenny nata a Padova il 25/02/1997 e residente a Rubano (PD) in via Vallaresso,4 C.F DLLCRJ97B65G224G;

Bergantini Franco nato a Adria (RO) il 03/05/1958 e residente a Padova in via Versilia, 7 C.F. BRGFNC58E03A059T;

Girolimetto Francesco nato a Padova il 08/05/1964 e residente a Padova in via Monte Versa, 12 C.F. GRLFNC64E08G224C;



92

I consiglieri nominati eleggono:

- **Berto Luigi** alla carica di Presidente;
- **Berto Daniele** alla carica di Vicepresidente e Direttore tecnico;
- **Dellomonaco Chiarajenny** alla carica di Segretaria.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge..

I soci fondatori:

X *Berto Luigi*

Daniela Berto

Chiarajenny Dellomonaco

Guido Tassinari
Barbara Tassinari

Berto Luigi

Chiarajenny Dellomonaco



Agenzia delle Entrate		
* DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA *		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA 1		
Reg.	- 1 SET. 2015	S.3
Reg. n°	3864	
€	200,00	

Il Funzionario addetto (*)

Rosaria SIGNORILE

Firma in delega del Direttore Provinciale (*Goffredo Piscopo*)



196



Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica:

"Shen Jing – Energia è Movimento"

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede in Padova via Monte Sirottolo, 9/11 un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata "Shen Jing – Energia è Movimento". L'associazione potrà istituire in base alle sue esigenze organizzative e di crescita, sedi secondarie ed uffici di rappresentanza nel territorio nazionale o della Comunità Europea. L'associazione è apartitica, apolitica, asindacale, aconfessionale e si ispira ai principi dettati dalla normativa nazionale per le associazioni senza fini di lucro e di promozione sociale.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione può svolgere attività senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro.

Le finalità dell'associazione sono:

1. L'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione e lo sviluppo del Tai Chi, Chi Kung, Discipline Taoiste, Yoga, Shiatsu, Pilates, Discipline Olistiche in genere.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata, la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati o per il venir meno di tutti gli associati.

Articolo 4 – Associati e domanda di ammissione

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) sostenitori.

Sono associati fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari tutti coloro (persone fisiche od enti in genere) che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza con le modalità previste nel presente statuto e versano la quota associativa annua così come stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono associati sostenitori tutti coloro (persone fisiche od enti in genere) che hanno acquisito particolari benemeritenze nel proseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente sia in denaro che in natura, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo cui compete la nomina.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione in particolare in riferimento all'elettorato attivo e passivo.

Il numero degli associati è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età. Per gli associati di età inferiore verrà richiesto il consenso di chi ne esercita la Patria Potestà. E' vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità d'iscrizione:

1. indicare nome, cognome, luogo data di nascita e di residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione valutare in merito all'accettazione o meno della domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato di acquisire la qualifica di "associato".

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia motivatamente in via definitiva il Consiglio Direttivo.

*Prote...
Eugenio...*

Articolo 5 - Diritti degli associati

Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali, presso al sede dell'associazione

Articolo 6 - Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale annua (1 luglio – 30 giugno) così come stabilita dal Consiglio Direttivo; gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.


Le quote o i contributi associativi, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e sono rivalutabili.

Le quote sociali o le somme versate dagli associati a qualsiasi titolo, non sono in nessun caso rimborsabili, rivalutabili e trasferibili.

Articolo 7 - Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, ordinaria o straordinaria;



C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 8 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dalle quote associative, dai contributi volontari, dai contributi integrativi straordinari, dai contributi pubblici, dalle erogazioni, dalle liberalità o lasciti diversi, da eventuali sponsorizzazioni;
- c) dai fondi di riserva.

Tutte le quote associative potranno essere versate in quote frazionate, cicliche o mensili.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione l'eventuale patrimonio sociale residuo non potrà essere devoluto o diviso tra gli associati, ma dovrà su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea straordinaria degli associati, devoluto ad altre associazioni senza fine di lucro.

Articolo 9 – Bilancio o rendiconto economico.

Proto

Guarafaug...

Il rendiconto finanziario è redatto per ogni esercizio sociale compreso dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 30 ottobre di ogni anno. Il rendiconto finanziario dovrà indicare le varie voci relative alle entrate ed alle spese, indicando gli impegni assunti ed non ancora pagati ed i crediti non riscossi, evidenziando altresì il patrimonio dell'Associazione. Gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale residuo attivo sarà impiegato per la costituzione di fondi di riserva e portato ad incremento del patrimonio sociale per iniziative di carattere culturale, assistenziale, ed in genere compatibili con le finalità dell'Associazione.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario

Articolo 11 - Assemblea

L'assemblea degli associati è l'organo deliberante dell'associazione e le sue delibere assunte vincolano tutti gli associati, sia dissenzienti che assenti. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono convocate con avviso scritto affisso nei locali dell'associazione o mediante comunicazione di posta elettronica almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 ottobre per l'approvazione del rendiconto finanziario.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il consiglio direttivo ed in genere gli organi sociali;

- approva il rendiconto finanziario;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria:

- approva le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio residuo.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo reputino necessario;
- ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 1/3 degli associati;

L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati, in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione può aver luogo anche nella stessa data della prima convocazione a distanza di un'ora da quest'ultima. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste nel presente Statuto. Non si computano ai fini delle maggioranze gli astenuti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta l'1/10 dei presenti, ogni associato ha diritto a un voto.

Alla votazione partecipano tutti gli associati presenti.

Gli associati assenti possono essere rappresentati da associati presenti, mediante delega scritta che ne autorizzi l'esercizio del diritto di voto.

23

Roberto Ruffini
Giuseppe Ruffini

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di impedimento dal Vice Presidente, qualora anche quest'ultimo sia impossibilitato l'assemblea nomina tra i presenti il Presidente.

Al Segretario spetterà il compito della verbalizzazione di quanto discusso e deciso.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali degli associati.

In caso di assenza del Segretario l'assemblea nominerà tra i presenti il Segretario.

Articolo 12 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n° 2 consiglieri ad un massimo di n° 9 compreso il Presidente. Dura in carica 3 anni e tutti i consiglieri sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati. Le funzioni dei membri sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. E' riconosciuta al Consiglio Direttivo la possibilità di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, in assenza di quest'ultimo i presenti a maggioranza designeranno il Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano i compiti per:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il bilancio o rendiconto economico;



- determinare gli importi delle quote associative annuali o straordinarie e relative modalità di pagamento;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'associazione.

Esclusivamente il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sarà facoltà del Presidente disporre delle deleghe particolari a favore di altri membri del Consiglio Direttivo, che dovranno essere opportunamente verbalizzate su apposito libro dei verbali.

Articolo 13 – Scioglimento dell'associazione

La decisione dello scioglimento dell'associazione deve essere presa dall'assemblea straordinaria alla presenza della metà degli associati sia in prima che in seconda convocazione, e con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Articolo 14 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia di associazioni non lucrative e in particolare alle normative sulle associazioni di promozione sociale.

Padova, 11 agosto 2015

Il Presidente

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Vertical handwritten signature]

